UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La punibilità

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 13 DICEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

LA PUNIBILITÀ

Insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l'opportunità di punirlo.

«valutazione di opportunità politica, estranea al contenuto dell'offesa»

- Condizioni obiettive di punibilità
- Cause di esclusione della punibilità
  - ✓ cause personali concomitanti di non punibilità (art. 649 c.p.)
  - ✓ cause personali sopravvenute di non punibilità (ritrattazione nei delitti di false informazioni al p.m.)
  - ✓ cause oggettive di esclusione della punibilità (131-*bis* c.p.)
  - ✓ cause di estinzione del reato (morte del reo, prescrizione, etc.)

CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ

Art. 44 c.p. – Condizioni obiettive di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Condizioni di punibilità intrinseche vs. estrinseche

Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-*bis*, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 720 c.p. – Partecipazione a giuochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause personali di esclusione della punibilità

carattere personale

Art. 119 c.p. – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause concomitanti di esclusione della punibilità

Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
2. omissis
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

- applicazione oggettiva
- non si applica l'art. 59 co. 5 c.p.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause personali sopravvenute di esclusione della punibilità

Art. 376 c.p. – Ritrattazione

1. Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter , 372 e 373, nonché dall'art. 375, primo comma, lett. b), e all'art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 387 c.p. – Colpa del custode

2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del Linguaggio, dell‘Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it